

Allegato "A" al n. 21322 di Rep. e n. 16594 di Racc.

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata:

"Fondazione GO AUT ETS".

La proposta di costituire la Fondazione nasce dalla necessità di rispondere al meglio alle sfide future per promuovere e garantire il benessere e l'inclusione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico, in particolare dei giovani adulti, attraverso l'implementazione di servizi e attività mirate a costruire un progetto di vita per il "Dopo di Noi"; inoltre per salvaguardare il patrimonio di beni mobili e immobili che la fondazione potrà acquisire e destinare agli scopi statuari.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione GO AUT ETS".

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Monfalcone (GO), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 La Fondazione ha il logo rappresentato dall'immagine in calce del presente statuto.

2.3 La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017;

p) servizi finalizzati all' inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2 Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di volontari.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

3.3 La Fondazione può altresì avvalersi di lavoratori dipendenti, nel rispetto dell'art. 16 d.lgs. n. 117 del 2017 e della normativa applicabile.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può effettuare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dai versamenti e conferimenti iniziali effettuati dai fondatori in fase di costituzione e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, si applica l'art. 22, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, laddove ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chicchessia, anche

nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Al membro che proceda all'esame dei libri sociali è vietato diffondere a terzi i dati tratti da tali libri secondo le normative di riferimento sulla protezione dei dati. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche, le persone giuridiche private e gli enti che si impegnino a contribuire, , all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, da effettuarsi con cadenza annuale, e precisamente entro la scadenza di ciascun esercizio, e il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione (c.d. "quota annuale"). In caso di mancato versamento della quota annuale, il Partecipante decade automaticamente, ai sensi del successivo art. 10.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo (quota annuale) è stato regolarmente versato.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti, per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento, entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre), del versamento del contributo al quale si erano impegnati;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza dei Fondatori o dei Partecipanti, può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- sottoposizione a liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. A tal fine, il Partecipante che intende recedere dalla Fondazione comunica per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di recesso che avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

10.5 I Partecipanti e i Fondatori che abbiano receduto o siano decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico);
- il Revisore legale dei Conti, ove nominato.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

11.3 Tutte le cariche e le funzioni degli organi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'attività prestata, sono svolte gratuitamente.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori e dai partecipanti.

Il Consiglio d'indirizzo è retto a vita dalla signora Natasa De Noto, in qualità di Presidente, conformemente alla volontà espressa dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

12.3 In particolare:

- laddove la signora Natasa De Noto, per qualsiasi ragione, non sia

disponibile a ricoprire la citata carica, il Consiglio d'Indirizzo elegge al proprio interno il Presidente. Compete in ogni caso al Consiglio d'Indirizzo la nomina del **Vice Presidente** e del Segretario, scelti tra i suoi componenti. Il Presidente in sostituzione della signora De Noto, il Vice Presidente e il Segretario durano in carica cinque esercizi ed esattamente fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina;

- approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;

- approva l'eventuale regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- nomina e revoca, i membri del Consiglio di Amministrazione, scegliendoli tra i Fondatori e tra i Partecipanti, entrambi i quali in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina e revoca l'organo di controllo, anche monocratico;

- nomina e revoca il Revisore legale dei Conti, ove obbligatorio per legge;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico, nei limiti consentiti dalla legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 Fermo il divieto di modifica dello scopo perseguito dalla Fondazione, per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei membri del Consiglio di Indirizzo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

14.5 Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Indirizzo, sia in prima sia in seconda convocazione.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di cinque, compreso il Presidente, determinato dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è **retto dalla Sig.ra Natasa De Noto**, in qualità di Presidente, conformemente alla volontà espressa dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione. Laddove la signora Natasa De Noto, per qualsiasi ragione, non sia disponibile a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tale funzione sarà svolta da colui che sarà nominato ai sensi del successivo art. 15. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione, da parte dell'organo che li ha nominati, avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

14.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone, ove ritenuto opportuno, l'eventuale regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e con-

tributi;

- predispone il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive ai componenti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri e ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

14.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

14.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assumerà tale carica successivamente alla signora Natasa De Noto, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

16.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

16.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 del Codice del

Terzo settore.

16.4 Il Sindaco Unico e il Revisore Legale dei Conti, ove nominato, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; possono essere rinominati.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Natasa De Noto

F.to: De Noto Vladimiro

F.to: Marinella Cavaliere

F.to: Desirè Sgualdino teste

F.to: Budini Omar TESTE

F.to: Andrea Maistrello L.S.